

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZIONE DI ROMA**

**RICORSO**

**Per:** **TOMA GIOVANNI** (c.f. TMOGNN72T27E815J) nato a Maglie (Le) il 27.12.1972 e residente a Maglie (Le) alla Via A. Gramsci n. 12/A, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Simona Manca (PEC manca.simona@ordavvle.legalmail.it, fax 0832.756537), e Amina L'Abbate (PEC aminalabbate@ordineavvocatiroma.org, Fax 06.95060531) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell' Avv. Amina L'Abbate, giusta mandato in calce all'originale del ricorso.

**Ricorrente**

**Contro:** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

**Resistente**

**Nei confronti di: LATTANTE PANTALEO RAFFAELE E CARRA PATRIZIA.**

**Controinteressati**

**PER**

**L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

1. **Del Decreto dipartimentale del MIUR** – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - **n. 395 del 27.03.2019** con cui è stato pubblicato, ex art. 9 comma 1 del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, **l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta** e sono stati, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale, **nonché l'elenco nominativo stesso, che costituisce parte integrante**

**del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti.**

2. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi ove occorra l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018, con cui il Ministero ha reso noto che la prova scritta del corso-concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, per i candidati residenti in Sardegna, avrebbe avuto luogo il 13 dicembre 2018, con pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno precedente.

**FATTI**

Il ricorrente è docente con contratto a tempo indeterminato ed insegna nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da più di cinque anni.

Con **D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017**, il MIUR ha pubblicato il Bando di corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con termine di presentazione delle domande fino alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.

**L'art. 3 del bando** ammette a partecipare al concorso solo il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, purché abbia svolto un servizio di insegnamento, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali o paritarie, di almeno cinque anni e a condizione che sia in possesso di diploma di laurea magistrale (o altri titoli ad essa equipollenti).

Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando, ha presentato istanza di partecipazione, secondo le modalità descritte all'art. 4.

In seguito alla presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli interessati, il Miur, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 27.02.2018 il diario della prova preselettiva (fissata per il 29 maggio 2018), nonché il giorno in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione della banca dati (8 maggio 2018). Di ogni altra comunicazione relativa al corso-concorso, nonché di una eventuale modifica delle suddette date, sarebbe stato dato avviso nella G.U. del 24 aprile 2018.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24.04.2018, il Ministero dell'Istruzione, ha pubblicato il rinvio della prova preselettiva, fissandola per il 23 luglio 2018, con conseguente rinvio della pubblicazione della banca dati al giorno 27 giugno 2018.

**Il 23 luglio 2018 i candidati di tutta Italia hanno sostenuto la prova preselettiva** la quale era articolata in un test di 100 quesiti a risposta multipla.

Con **Decreto Direttoriale n. 1134 del 24.07.2018 il Ministero** dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – **ha pubblicato gli esiti della prova preselettiva** e dunque l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. I candidati ammessi a sostenere la predetta prova sono stati 8.736 a cui si aggiungono ulteriori 177 candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il ricorrente rientra tra gli 8.736 candidati che hanno superato la prova preselettiva. Egli ha conseguito un punteggio di 97.40 collocandosi tra i primi 500 della graduatoria.

**L'art. 8 del bando di concorso** prevede esplicitamente, al comma 2, l'unicità della prova scritta su tutto il territorio nazionale.

Con **nota n. 41127 del 18.09.2018** il Miur ha fornito le indicazioni relative allo svolgimento della predetta prova computerizzata: ***“la prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”***. Al punto n. 4 la suddetta nota recita: *“I quadri di riferimento in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta saranno pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Il Ministero, dunque, con la nota del 18 settembre, ha fissato la data della prova, **unica su tutto il territorio nazionale**, per il giorno 18 ottobre 2018 e ribadisce, così come previsto dal bando all'art. 8 comma 9, che il giorno ad essa antecedente (17

ottobre 2018) sarebbero stati pubblicati i quadri di riferimento in base ai quali sarebbe stata costruita e valutata la prova scritta.

A tale nota hanno fatto seguito ulteriori comunicazioni: il 2.10.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico; **il 12.10.2018** sono state, invece, pubblicate le istruzioni operative della prova scritta ed un video esplicativo della procedura.

**In data 17 ottobre 2018**, ai sensi dell'art. 8 comma 9 del bando e di quanto ribadito nella nota del 18.09.2018, **sul sito del Ministero sono stati pubblicati i quadri di riferimento della prova scritta.** Si è reso così noto ai candidati il tipo di formulazione dei quesiti a risposta aperta, il punteggio totale attribuibile a ciascun quesito, nonché i criteri di valutazione. Per quanto riguarda i quesiti a risposta chiusa nella lingua straniera prescelta, il Ministero ha comunicato che sarebbero stati sottoposti al candidato due testi di comprensione con domande multiple **ed ha elencato le fonti bibliografiche e sitografiche dalle quali sarebbero stati tratti i suddetti testi.**

**Il giorno 18 ottobre 2018 i candidati di tutta Italia, così come stabilito con nota ministeriale, avrebbero dovuto sostenere la prova scritta.**

**Ed invece, il 18 ottobre, in violazione di quanto prescritto dal bando e dagli atti ad esso successivi, non tutti i candidati hanno svolto la suddetta prova.** Nello specifico, i candidati residenti nella regione Sardegna, sulla base di una ordinanza comunale, non hanno sostenuto la prova il 18 ottobre 2018, bensì due mesi dopo, il 13.12.2018!

Questi i fatti nel dettaglio.

Con ordinanza comunale n. 62 del 17.10.2018 il Sindaco del Comune di Cagliari visto l'allerta meteo divulgato dalla Direzione generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, che segnalava condizioni avverse per rischio idrogeologico, per il 18.10.2018, ha ordinato, per l'intera giornata del 18 ottobre, la

chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado ed invitato i cittadini ad evitare al massimo gli spostamenti.

Sulla base della predetta ordinanza, essendo stata disposta la chiusura delle scuole all'interno delle quali si sarebbe dovuta svolgere la prova scritta del concorso, i candidati della regione Sardegna non hanno potuto sostenere la prova fissata a livello nazionale per il giorno 18 ottobre.

Con avviso pubblicato sul sito del Ministero in data 30.10.2018, è stato comunicato che il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta, limitatamente ai candidati assegnati alla regione Sardegna, sarebbe stato pubblicato con avviso sulla G.U. del 9 novembre 2018.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018, il Ministero ha reso noto che la prova scritta del corso-concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, per i candidati residenti in Sardegna, avrebbe avuto luogo il 13 dicembre 2018 alle ore 10,00, e - così come prescritto dal bando all'art. 8 comma 9, il giorno antecedente alla prova scritta, sono stati pubblicati i quadri di riferimento della prova: **peccato però che i quadri di riferimento erano gli stessi identici pubblicati il giorno prima del 18 ottobre 2018!**

In sostanza, i candidati della Sardegna, aldilà del rischio idrogeologico corso in ottobre, sono stati molto più fortunati, perché hanno avuto due mesi in più per studiare il programma d'esame, e per analizzare le fonti da cui sarebbero state tratte le tracce della prova di lingua straniera. Quel che si dice: par condicio tra i candidati! **In data 13 dicembre 2018 i candidati residenti nella regione Sardegna hanno sostenuto la prova scritta.**

Successivamente, con **Decreto dipartimentale n. 395 del 27.03.2019, il Ministero dell'Istruzione**, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – **ha pubblicato l'elenco dei candidati di tutta Italia che hanno superato la prova**

**scritta** e che sono stati, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale (i cui calendari sono stati pubblicati sul sito del Miur con avviso del 29.04.2018).

Ebbene, è impossibile non rendersi conto, già ad una prima lettura dei fatti, come il rinvio della prova, solo per i candidati della regione Sardegna, sia stato illegittimo e contrario alle disposizioni del bando, nonché ai principi dell'ordinamento giuridico di uguaglianza e di *par condicio* tra i candidati.

Ed infatti, non solo i candidati della Sardegna hanno avuto ben due mesi in più di tempo, rispetto agli altri colleghi, per studiare il programma d'esame, ma soprattutto, i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta, che dovevano essere pubblicati solo il giorno antecedente alla prova, erano, dai candidati della Sardegna, conosciuti già da tempo.

È fondamentale evidenziare che i suddetti quadri contenevano, non solo i criteri di valutazione e il punteggio che poteva essere assegnato a ciascun quesito, ma in più elencavano le fonti bibliografiche e sitografiche dalle quali sarebbero stati estratti i testi di lingua straniera oggetto della prova di comprensione.

Siffatti quadri sono stati pubblicati la prima volta il 17.10.2018, e cioè il giorno antecedente la prova scritta fissata a livello nazionale. Per quanto riguarda la prova dei candidati della Sardegna, il Ministero ha regolarmente proceduto a pubblicare i quadri il giorno precedente allo svolgimento della prova scritta, tuttavia, essi erano identici a quelli pubblicati nel mese di ottobre! **Sia i criteri di valutazione e sia le fonti bibliografiche e sitografiche dalle quali sarebbero stati tratti i testi, erano assolutamente uguali a quelli pubblicati per la prova di ottobre.**

**È evidente che “l'effetto sorpresa” per i candidati della Sardegna non è riuscito!**

Lo scopo del legislatore, decidendo di pubblicare i quadri di riferimento della prova scritta solo il giorno prima della prova, era proprio quello di far conoscere ai candidati le modalità della prova solo poco tempo prima e di non consentire loro, invece, di calibrare la preparazione sulla base dei criteri di valutazione, né di poter studiare preventivamente i testi in lingua straniera come fossero una banca dati.

Tuttavia, tale obiettivo, per i candidati della Sardegna non è stato conseguito. I quadri pubblicati il 12.12.2018, e cioè il giorno precedente alla loro prova scritta, erano identici a quelli pubblicati il 17.10.2018 (giorno precedente alla prova per gli altri candidati) e pertanto **i candidati sardi hanno potuto, non solo conoscere con largo anticipo i criteri di valutazione delle prove, ma soprattutto i testi in lingua straniera, avendo ben due mesi di tempo per tradurli tutti, e arrivare così alla prova scritta con una maggiore preparazione.** Peraltro, la prova scritta di inglese ha un'incidenza importante sul voto complessivo perché vale 20 punti su 100. D'altronde queste osservazioni sono supportate anche dai dati statici: il 60% dei candidati della Sardegna è stato ammesso alla prova orale, al contrario delle altre regioni dove si sono registrate percentuali molto basse.

\* \* \* \* \*

A questa clamorosa disparità di trattamento tra i vari candidati, che si sostanzia in una grave violazione del bando, si deve aggiungere che in sede di esame sono stati riscontrati da moltissimi interessati, ed anche dal ricorrente, come più innanzi vedremo, **problemi legati all'utilizzo dei computer.**

La prova scritta era infatti computerizzata e i candidati avevano 150 minuti per rispondere ai cinque quesiti a risposta aperta e ai dieci quesiti in lingua straniera volti a verificare la comprensione di due testi nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Ebbene, nonostante lo svolgimento delle operazioni preliminari volte a predisporre tutte le postazioni informatiche, durante la prova, moltissimi pc non funzionavano correttamente: in alcuni casi, sebbene i candidati avessero proceduto al salvataggio delle risposte date, i computer non hanno effettivamente salvato, o ancora i candidati che hanno potuto accorgersi di questo problema hanno dovuto riscrivere la risposta con evidente perdita di tempo. In altri casi, invece, volendo cancellare una sola parola venivano eliminate intere frasi, e soprattutto nella pagina di riepilogo, dove venivano visualizzate tutte le domande, erano stati invertiti, rispetto al tutorial pubblicato dal Ministero in data

12.10.2018, i colori dei tasti (rosso e azzurro). Quindi secondo il tutorial: con il tasto azzurro venivano indicate le risposte non ancora date, con il tasto rosso, invece, le domande alle quali il candidato aveva già risposto. **In sede di esame tale rappresentazione grafica era stata invertita con evidente induzione in errore del candidato.**

\* \* \* \* \*

Un'altra violazione del bando, piuttosto eclatante e grave, si è perpetrata nella struttura e modalità della prova scritta.

Come vedremo più compiutamente nella parte dedicata ai motivi, il bando, all'art. 8, prevedeva che la prova scritta dovesse consistere in cinque quesiti a risposta aperta, mentre invece l'art. 9 disponeva che la prova orale dovesse vertere anche sulla risoluzione di un caso pratico riguardante la funzione di dirigente scolastico.

Al contrario, anche parte della prova scritta ha avuto per oggetto la risoluzione di un caso pratico. Naturalmente, a questa possibilità i candidati non potevano essere preparati poiché il loro studio sino a quel momento si è concentrato sul *puro* programma d'esame previsto dall'art 10 del regolamento del concorso (D.M. n. 138/2017) e non già sulla risoluzione di casi pratici.

Ciò detto, il ricorrente non ha superato la prova scritta e per tutto quanto sopra esposto ha interesse a proporre ricorso innanzi a codesto ecc.mo Collegio per ottenere l'annullamento previa sospensione, dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, per i seguenti

## MOTIVI

### I

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 8 COMMI 2, 9 E 12 DEL D.D.G. N. 1259/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.M. N. 1134/2018. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ALLA BASE DEI**



**PUBBLICI CONCORSI DI CUI AGLI ARTT. 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI *PAR CONDICIO* DEI CANDIDATI, MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

Con **D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017** è stato indetto un corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

**L'art. 3, primo comma, del succitato decreto** rubricato *Requisiti generali di ammissione*, dispone: *“Al concorso di cui all'art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento (1), di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Il concorso prevede lo svolgimento di una prova preselettiva articolata in 100 quesiti a risposta multipla, di una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, ed una prova orale. I candidati che superano la prova scritta e orale vengono collocati, sulla base del punteggio conseguito, in una graduatoria generale

di merito ed, entro il limite dei posti disponibili (nella selezione in esame sono 2900 i posti disponibili), vengono ammessi al corso di formazione dirigenziale.

Il corso ed il tirocinio, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 17 del D.M. n. 138/2017, può essere organizzato a livello regionale, e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio. Coloro che hanno frequentato almeno 180 ore di corso di formazione vengono ammessi al tirocinio, e coloro che hanno regolarmente effettuato il tirocinio vengono poi ammessi a sostenere una prova scritta. Essa consiste in un elaborato di carattere teorico – pratico sulle materie oggetto del corso formativo ed i candidati che superano detta prova vengono poi ammessi al colloquio finale. Solo i candidati che superano anche la prova orale vengono inseriti nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso – concorso. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno dichiarati vincitori ed assunti nel ruolo di dirigenti.

Si tratta di una procedura selettiva piuttosto impegnativa e complessa in quanto articolata in tre fasi distinte: **prova preselettiva**, **concorso di ammissione** al corso di formazione dirigenziale (nell'ambito del quale i candidati sono chiamati a sostenere due prove, una scritta ed una orale), e **corso di formazione dirigenziale e tirocinio** svolto presso le istituzioni scolastiche.

La fase procedurale che interessa il caso di specie è la seconda: il ricorrente infatti ha superato la prova preselettiva (con punti 97,40) ed è stato ammesso a sostenere la prova scritta. Il punteggio da lui conseguito alla prova scritta non è stato però utile per l'ammissione alla prova orale e pertanto per lui, la procedura selettiva, si è conclusa in questa fase.

Per quanto riguarda la prova scritta **l'art. 8 comma 2 del bando** prevede che **“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”**.

Il legislatore, dunque, inserisce già nel bando di concorso i principi di unicità e contestualità della prova, verosimilmente al fine di garantire la parità di trattamento tra i vari candidati.

I citati principi vengono ribaditi anche nel **Decreto dipartimentale n. 1134 del 24.07.2018** con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono stati, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta. **L'art. 4 del citato decreto** recita: *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolgerà in una unica data in una o più regioni scelte dal Ministero”*.

Ed ancora, con **avviso n. 41127 del 18.09.2018**, con il quale è stato comunicato il giorno e l'ora in cui avrebbe avuto luogo la prova scritta, il Ministero ribadisce che: *“La prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”*.

Ebbene, se vi è un principio che in questo concorso rappresenta la stella polare da seguire, quello è sicuramente rappresentato dal principio di unicità e contestualità dello svolgimento della prova scritta. La *ratio* di tale previsione va ravvisata non solo nella volontà di garantire il principio di uguaglianza e di *par condicio* tra tutti i candidati, ma anche nell'intenzione del legislatore di pubblicare, proprio il giorno antecedente la prova, i quadri di riferimento della prova scritta. Se infatti la prova avesse avuto luogo in più giorni, sarebbe stato onere del Ministero pubblicare ogni giorno antecedente alla prova i quadri di riferimento, che ovviamente dovevano essere di volta in volta diversi. Sarebbe stata quindi un'operazione assai difficile e dispendiosa e pertanto il legislatore ha deciso di fissare un'unica data per lo svolgimento della prova scritta.

Tale previsione, però, più volte ribadita, non solo nel bando ma anche negli altri atti ad esso collegati, è stata assolutamente disattesa, con grave lesione di tutti i principi ad essa sottesi, quali appunto il principio di uguaglianza e di *par condicio* tra i vari candidati.

Come esposto in narrativa la prova scritta non è stata sostenuta dai candidati di tutta Italia nello stesso giorno (18 ottobre 2018). I candidati della Sardegna, infatti, a differenza di tutti i loro colleghi, a causa dell'allerta meteo divulgata dalla Protezione civile, hanno avuto il privilegio di svolgere la prova ben due mesi più tardi (13 dicembre 2018). **Questo ha consentito loro di avere più tempo per studiare e approfondire il programma d'esame e arrivare così alla prova con una preparazione più solida.**

Già guardando la vicenda da questa prospettiva è di palmare evidenza la violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento tra i vari candidati.

Avendo avuto comunicazione dell'allerta meteo il giorno precedente allo svolgimento della prova, il Ministero, avrebbe dovuto disporre un rinvio generale per tutti i candidati salvaguardando così i principi di unicità e contestualità della prova scritta tanto "decantati" nei vari atti.

La fattispecie è infatti prevista a chiare lettere **dall'art. 8 comma 12 del bando** nella parte in cui si dice che ***"Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"***.

E dunque, essendo stata l'allerta meteo considerata dal MIUR "causa di forza maggiore", il **Ministero avrebbe dovuto disporre un rinvio generale della prova scritta, così come previsto dal bando, e non certo un rinvio solo per i candidati della Sardegna.**

Ed invece consentendo uno svolgimento non unitario delle prove senza neanche modificare il quadro di riferimento ha creato una plateale disparità di trattamento tra i concorrenti. Si cita in merito **l'art. 8 comma 9** del bando di concorso, il quale stabilisce che ***"I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono***

pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.

Sulla base di questa disposizione, tutti i candidati, tranne i sardi, hanno avuto la possibilità di conoscere i criteri di valutazione della prova - **ed anche la sua struttura - solo poche ore prima rispetto allo svolgimento**; questo ha consentito loro di arrivare il giorno della prova conoscendo le modalità di espletamento e valutazione, senza avere però l’opportunità di orientare la propria preparazione sulla base di tali criteri. Si aggiunga peraltro, aspetto fondamentale, che nei quadri sono state indicate anche **le fonti dalle quali sarebbero stati tratti i testi per la comprensione della lingua straniera**. I candidati quindi hanno avuto la possibilità di conoscere i titoli dei libri, gli autori o i link dei testi, ma certamente nel giro di poche ore dall’inizio della prova, non hanno potuto procedere alla loro traduzione, né tanto meno al loro studio. I candidati di tutta Italia, pertanto, solo in sede di esame hanno avuto modo di leggere e comprendere i testi in lingua straniera rispondendo ai quesiti in 150 minuti (in quest’arco di tempo i candidati dovevano rispondere anche ai quesiti aperti).

**I candidati della Sardegna hanno avuto due mesi in più di tempo per questo lavoro di preparazione: sono stati privilegiati!**

La loro prova scritta è stata rinviata, a seguito delle vicende sopra menzionate, al 13 dicembre 2018 e come previsto dal bando, il giorno ad essa antecedente – 12 dicembre 2018 – il Ministero ha pubblicato sul proprio sito i quadri di riferimento della prova scritta: **non solo i criteri di valutazione e l’impostazione delle prove, erano identici a quelli pubblicati nel mese di ottobre, ma anche tutte le fonti (bibliografiche e sitografiche) dalle quali sarebbero stati tratti i testi per la prova scritta!**

**I candidati della Sardegna, quindi, hanno sostenuto la prova in lingua straniera esattamente sugli stessi testi che erano stati indicati due mesi prima per i candidati di tutta Italia!**

Il Ministero dell'Istruzione non si è neppure sforzato di trovare delle fonti bibliografiche e sitografiche diverse, agevolando così enormemente i candidati della Sardegna. I candidati sardi sono quindi arrivati alla prova conoscendo già da molto tempo il livello di difficoltà dei testi, ed hanno quindi orientato la loro preparazione su quelle fonti.

Non è un caso infatti che i candidanti sardi che hanno superato la prova e sono stati ammessi all'orale sono ben il 60%, a differenza delle altre regioni in cui si sono registrate percentuali medio – basse. Questo significa che il rinvio dello svolgimento della prova di oltre due mesi, associato alla preventiva pubblicazione dei quadri, ha comportato una maggiore preparazione dei candidati sardi, con conseguente violazione però del principio di uguaglianza.

I candidati di tutta Italia avrebbero dovuto partecipare alla selezione per dirigenti scolastici in condizioni di assoluta parità quindi: tutti lo stesso giorno con pubblicazione dei quadri solo il giorno precedente alla prova scritta, così come previsto dal bando di concorso e dagli atti ad esso collegati e connessi. L'unicità e la contestualità della prova scritta avrebbero garantito i principi di uguaglianza, meritocrazia e imparzialità su cui si fondano, per previsione costituzionale, i pubblici concorsi. **Ed invece, l'amministrazione scolastica - con il suo comportamento illegittimo - ha violato tutti questi principi favorendo i candidati della Sardegna a danno di tutti gli altri!**

## II

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO, ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 10 COMMI 1 E 2 DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 8 COMMI 4 E 5 DEL D.D.G. N. 1259/2017. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

Il **Decreto ministeriale n. 138/2017** recante il *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 10 comma 1 stabilisce che *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”*. Il successivo **comma 2**, elenca le materie su cui vertono i quesiti e ribadisce che *“I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie (...)”*.*

Quanto alla struttura della prova scritta il **D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017**, recante il bando di concorso, **all'art. 8 commi 4 e 5** riporta integralmente il contenuto di quanto previsto in merito dal Regolamento, ribadendo quindi ancora una volta, che **la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta.**

A differenza della prova preselettiva in cui il candidato era chiamato a rispondere ad un test di 100 domande a risposta multipla, nella prova scritta il livello di difficoltà è maggiore. Il candidato è chiamato a rispondere a cinque quesiti non avendo a disposizione delle opzioni di risposta tra le quali scegliere quella corretta, ma egli deve elaborare la risposta in modo autonomo sulla base delle proprie conoscenze, scrivendo un elaborato pertinente e sintetico.

La tipologia della prova scritta sulla base di “domande a risposta aperta” si differenzia non solo dalle domande a risposta chiusa o multipla, ma anche dalla cd. *risoluzione di un caso*. In quest'ultima ipotesi al candidato viene sottoposto un caso concreto che potrebbe dover risolvere una volta assunto nel ruolo per il quale concorre. Si tratta quindi di una prova il cui livello di difficoltà è sicuramente

maggiore e richiede una rielaborazione delle conoscenze teoriche ed una preparazione teorico-pratica.

Nel caso del concorso per dirigente scolastico, anche tale tipologia è prevista, ma solo nell'ambito della prova orale. Il candidato, infatti, che abbia superato la prova scritta deve sostenere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento e dall'art. 9 del bando, un colloquio sulle materie d'esame della prova scritta *“che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.*

Analizzando la tipologia delle diverse prove del concorso di dirigente scolastico (preselettiva, scritta e orale), è evidente che passando da una fase all'altra, vi sia un graduale crescendo del livello di difficoltà. Nella fase preliminare (prova preselettiva) il candidato deve solo rispondere a delle domande chiuse, nella seconda fase (prova scritta) il candidato deve essere in grado di elaborare autonomamente una risposta sulla base del quesito che gli viene sottoposto, nella terza fase (prova orale) è invece chiamato a risolvere un caso concreto dovendo quindi possedere una preparazione non solo teorica, ma anche pratica.

Ebbene, questa netta distinzione tra le varie fasi di selezione del concorso è stata prevista sia dal Regolamento, sia dal bando. Tuttavia, nella fase di svolgimento della prova scritta, tali previsioni sono state disattese. **I quesiti sottoposti all'attenzione dei candidati, più che essere dei quesiti a risposta aperta erano strutturati come “caso concreto”.**

Si riporta a titolo esemplificativo la **Domanda n. 3** sottoposta ai candidati (v. allegati): *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei*



genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?"

È evidente che il candidato, a fronte di una domanda simile, non è chiamato a fornire una risposta sulla base delle materie oggetto d'esame, ma a dare la soluzione di un caso concreto che potrebbe effettivamente verificarsi nella realtà e che in qualità di Dirigente scolastico sarebbe tenuto a risolvere.

**Quesiti strutturati in questo modo non dovevano essere sottoposti ai candidati in sede di prova scritta, ma solo in sede di colloquio. Il Regolamento ed il Bando in merito sono molto chiari e non è un caso che il legislatore abbia deciso di articolare le prove in maniera differente a seconda della fase di selezione prevedendo il massimo livello di difficoltà in sede di colloquio e non anche nelle fasi intermedie.**

È chiaro dunque che il comportamento dell'amministrazione resistente merita riforma anche sotto questo ulteriore profilo.

### III

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 E DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO, IN COMBINATO DISPOSTO CON I PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI PAR CONDICIO DEI CANDIDATI, MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

I provvedimenti impugnati presentano ulteriori profili di illegittimità: con il proprio comportamento l'Amministrazione resistente ha infatti violato tutti i principi generali che sovrintendono all'esercizio dell'azione amministrativa.

Com'è noto l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario.

Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Non appare superfluo evidenziare, che è dovere dell'amministrazione garantire il rispetto dei suddetti principi anche e soprattutto in sede concorsuale, quando l'interesse dei candidati alla correttezza e regolarità delle procedure è senza dubbio elevata.

Orbene, è necessario ancora una volta sottolineare che durante l'espletamento del concorso in esame, tali criteri non sono stati rispettati.

Come più volte detto, la prova scritta consisteva in cinque quesiti a risposta aperta; per ogni domanda, i candidati erano chiamati a scrivere la risposta articolando in modo autonomo dei piccoli temi. Quanto allo svolgimento della prova **l'art. 8 comma 3 del bando di concorso** prevede che: *“Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.*

Dunque i candidati non avevano a disposizione carta e penna per scrivere le risposte, ma solo una postazione informatica. È chiaro che lo svolgimento della prova attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, presenta evidenti vantaggi per l'amministrazione, e non ultimo per le commissioni di valutazione che non devono

fare i conti con le grafie diverse di migliaia di candidati. I vantaggi conseguiti dalla pubblica amministrazione non devono però tradursi in pregiudizio per i candidati. **Questo significa che è dovere della P.A. garantire in sede di esame delle postazioni informatiche perfettamente funzionanti, in modo da fornire ai candidati gli strumenti indispensabili per poter sostenere la prova.**

Ancora una volta l'amministrazione ha disatteso, non solo i principi su cui si regge l'azione amministrativa, ma anche il principio del legittimo affidamento dei candidati, i quali, legittimamente, pensavano, di dover usare dei computer funzionanti e dotati delle più elementari funzioni (es. copia-incolla; taglia-incolla). Ed invece, non solo i computer erano lenti e obsoleti, ma non funzionavano correttamente. In alcuni casi i candidati hanno dovuto provare molte volte prima che il sistema informatico salvasse l'elaborato, altre volte, invece, i candidati erano certi di aver salvato la risposta ma il sistema non aveva recepito l'impulso e quindi solo quando hanno preso visione delle proprie prove, si sono resi conto che intere domande non erano state salvate. O ancora, vi sono stati candidati che dopo aver scritto una parola sbagliata miravano a modificarla o cancellarla, e hanno visto improvvisamente cancellate intere frasi. È chiaro che tutti questi problemi informatici che hanno coinvolto il ricorrente e la maggior parte dei loro colleghi, sono stati fonte di grave pregiudizio per la buona riuscita della prova.

A ciò si aggiunga che i candidati con problemi di vista o semplicemente portatori di occhiali, come il ricorrente, hanno avuto enormi difficoltà nello scrivere le risposte. La schermata dei computer aveva infatti un solo rigo contenente 250 caratteri la cui dimensione era molto piccola. È stato dunque difficile cogliere gli errori di battitura o anche solo sistemare la punteggiatura.

Si ricorda che i candidati avevano solo 150 minuti per sostenere e completare la prova scritta, sicché tutti questi problemi informatici hanno causato, nella migliore delle ipotesi, un ritardo nello svolgimento della prova.

Si evidenzia altresì che in data 12.10.2018 è stato pubblicato sul sito del MIUR un video tutorial esplicativo per rendere più agevole lo svolgimento della prova computerizzata. Ebbene, in quell'occasione si rendeva noto che nella schermata riepilogativa venivano evidenziate in rosso le risposte già date, mentre in blu i quesiti ai quali il candidato non aveva ancora proceduto a rispondere. Anche questa occasione che poteva rivelarsi utile per i candidati, non è stata utilizzata in maniera corretta dal Ministero. Ed infatti, in sede di esame il significato dei colori era esattamente invertito, rispetto a quanto previsto dal tutorial, con conseguente induzione in errore dei candidati.

Nella fattispecie quindi il comportamento dell'amministrazione è stato ancora una volta illegittimo e pertanto va censurato.

#### IV

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 7 DEL D.D.G. N. 1259/2017.**

I problemi informatici sopra esposti sono stati riscontrati anche dal prof. Toma.

Come esposto in narrativa, il ricorrente ha superato la prova preselettiva con un punteggio altissimo, pari a 97,40 punti, commettendo solo due errori e collocandosi così tra i primi 500 della graduatoria. Egli è stato dunque ammesso a sostenere la prova successiva ed anche in quella occasione ha dimostrato di avere una preparazione molto approfondita.

Analizzando i punteggi da lui conseguiti alle singole domande ed anche ai quesiti in lingua straniera emerge, però, una anomalia. Il prof. Toma alla **domanda n. 1** ha conseguito un **punteggio di 11,75**; alla **domanda n. 2** ha conseguito **10,50 punti**; alla **domanda n. 4** sono stati assegnati **11,50 punti**; alla **domanda n. 5** sono stati attribuiti **6,00 punti**. Il punteggio massimo che poteva essere assegnato a ciascun quesito era di 16 punti, pertanto il ricorrente ha ottenuto un voto alto per ognuno di essi.

Anche per quanto riguarda la prova in lingua inglese il ricorrente ha conseguito il massimo punteggio 20/20 dimostrando di possedere un alto livello di conoscenza della lingua straniera.

Ebbene, facendo un raffronto tra la preparazione dimostrata dal candidato in sede di prova preselettiva e in sede di prova scritta, compresa quella in lingua, emerge chiaramente una strana situazione. **Al quesito n. 3, infatti, il prof. Toma ha avuto punteggio pari 0,00.** Dall'elaborato scritto e consegnato al candidato, a seguito di istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e s.s. legge n. 241/90, non risulta che egli abbia risposto a tale quesito, neppure con una singola frase. Lo spazio dedicato alla risposta è completamente bianco: nessuna risposta risulta data!

Ebbene, appare quanto inverosimile se non addirittura impossibile, che un candidato che abbia conseguito 97,40 punti alla prova preselettiva e 59,75 punti alla prova scritta, non sia poi riuscito a scrivere neppure qualche frase ad un quesito.

L'unica spiegazione logica a questa situazione, deve essere ancora una volta ravvisata nei problemi delle postazioni informatiche, messe a disposizione dei candidati, dal Ministero.

Il prof. Toma, ricorda infatti, di aver lasciato per ultimo il quesito n. 3. Egli ha quindi risposto alla terza domanda solo dopo aver sostenuto la prova in lingua e dopo aver risposto a tutte le altre domande. Il sistema informatico, però, allo scadere dei 150 minuti, messi a disposizione per sostenere la prova, non ha proceduto al salvataggio automatico e dunque la risposta interamente data dal candidato non è stata salvata, ma è stata registrata come non data.

Eppure il bando di concorso sul punto è molto chiaro. **L'art. 8, comma 7** recita ***“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”***.

Dal quadro normativo sopraesposto è evidente che il candidato ha a disposizione 150 minuti per rispondere alle domande, trascorso il quale, il sistema informatico si

blocca, nel senso che il candidato non ha più la possibilità di continuare a scrivere, né di barrare la casella dei quesiti in lingua. Tuttavia, il sistema prevede un meccanismo di salvataggio automatico, in base al quale le risposte date, ma non ancora salvate manualmente dal candidato (cioè cliccando il tasto “conferma e procedi”) vengono in automatico salvate dal sistema. Questo significa che nell’arco dei 150 minuti il candidato non deve preoccuparsi di terminare a scrivere alcuni minuti prima della scadenza del tempo, in modo da avere qualche secondo per salvare, perché il sistema salverà in automatico le risposte date fino a quel momento. Il sistema, prevedendo il meccanismo di salvataggio automatico, consente ai candidati di utilizzare tutto il tempo (150 minuti) messo loro a disposizione, per elaborare le risposte ai quesiti. **Peccato però che il sistema, nel caso del ricorrente, non abbia funzionato!**

Si ripete, non è possibile che il prof. Toma, con una preparazione così importante, non abbia risposto neppure con poche battute al quesito n. 3.

## V

**VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.**

Il comportamento dell’amministrazione resistente risulta illegittimo anche sotto ulteriore profilo.

A seguito dell’espletamento della prova scritta da parte di tutti i candidati, si è riunita la Commissione del concorso insieme alle 37 Sottocommissioni al fine di presentare e condividere per omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico-scientifico, i seguenti documenti: una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in

cui è articolata la prova scritta del concorso; la scheda di valutazione della prova ed i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte.

Terminate queste procedure preliminari, ciascuna sottocommissione ha iniziato la correzione degli elaborati assegnati, inviando ai candidati interessati il verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte.

Il compito del ricorrente, identificato con il codice numerico 2420, è stato assegnato alla sottocommissione n. 9, la quale il giorno 5 marzo 2019, ha proceduto alla correzione del compito del prof. Toma e a valutare altre 34 prove.

A seguito della correzione dei 35 elaborati, la sottocommissione, ha proceduto ad inviare al ricorrente, sul portale “Istanze online”, il verbale di riferimento. In quella occasione, il prof. Toma, ha notato con stupore che la commissione, erroneamente, gli aveva inoltrato due copie del verbale di correzione. **Apprendo i file, tuttavia, il Toma si è accorto che sebbene i verbali fossero dello stesso giorno – 5 marzo 2019 – essi non erano identici!**

Anzitutto un verbale era stato inoltrato in formato Word (quindi modificabile) e soprattutto la data di inizio e di fine lavori della commissione, nonché il numero degli elaborati corretti ed il voto di uno di essi, erano diversi tra i due verbali!

Nello specifico, nel **verbale n. 1** i lavori della commissione si aprono alle ore 10.00 e si chiudono alle ore 16.30. I compiti corretti risultano solo 8 ed il candidato n. 8 con codice n. 2417 risulta aver conseguito ai quesiti a risposta aperta punti 57,5.

Nel **verbale n. 2**, invece, la commissione risulta riunirsi nei locali dell'USRER di Bologna alle ore 9.00 e la seduta viene dichiarata tolta alle ore 16.00. I compiti corretti, questa volta, non sono più 8 bensì 35, e soprattutto il candidato n. 8 (codice 2417) ha visto lievitare il proprio punteggio: da 57,7 punti è passato a ben 69 punti! Gli basterebbe così ottenere un solo punto al test in lingua straniera per superare la prova scritta ed essere ammesso all'orale!

Queste contraddizioni, gravissime, inducono a ritenere che la commissione non abbia operato in maniera trasparente e corretta, osservando i principi generali su cui

si fonda l'attività amministrativa. Come mai sono stati mandati due verbali relativi allo stesso giorno ma non identici? Ed ancora, perché un file è stato inviato in formato word e dunque poteva essere modificato da chiunque? Non sembra plausibile ravvisare in siffatto comportamento un puro e semplice errore umano, in quanto se così fosse stato, i verbali, proprio perché relativi allo stesso giorno, sarebbero stati perfettamente sovrapponibili. Ed invece, essi presentano molte incongruenze!

È dunque di palmare evidenza l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione anche sotto tale profilo e pertanto merita di essere censurato.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Con il presente ricorso il ricorrente chiede all'ill.mo T.A.R. per il Lazio sez. di Roma la sospensione immediata di tutti i provvedimenti impugnati e l'adozione delle più opportune misure cautelari in quanto nell'attesa della decisione di merito subirà un danno grave ed irreparabile.

Con Decreto dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati pertanto ammessi a sostenere la prova orale. **A partire dalla metà del mese di maggio sono iniziate le convocazioni per il colloquio finale e stando ai calendari pubblicati sul sito del MIUR le prove orali termineranno nel mese di luglio (v. allegati).**

Se il ricorrente grazie a un provvedimento cautelare fosse immediatamente ammesso alla prova orale potrebbe, in caso di superamento, essere inserito nella graduatoria generale nazionale di merito e potrebbe iniziare il corso di formazione dirigenziale. E' facilmente intuibile, dunque, come sia necessario un provvedimento cautelare immediato poiché l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale gli cagionerebbe evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chance* di natura personale, professionale ed economica.

Per tutto quanto innanzi, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso



## CHIEDE

Che codesto ecc.mo T.A.R. voglia accogliere il presente ricorso ed annullare, previa sospensione con l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale, i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

### **Si allegano i seguenti documenti:**

- Copia D.M. n. 138 del 3.07.2017.
- Copia D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017.
- Decreto n. 1134 del 24.07.2018.
- Decreto n. 395 del 27.03.2019 e l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
- Indicazioni relative allo svolgimento della prova computerizzata.
- Quadri di riferimento della prova scritta pubblicati il 17.10.2018.
- Quadri di riferimento della prova scritta pubblicati il 12.12.2018.
- Ordinanza comunale n. 62/2018.
- Copia della prova scritta e della scheda di valutazione del ricorrente.
- Stralcio calendario prova orale.

**In via istruttoria** si chiede l'ammissione di una **perizia tecnica** sul pc utilizzato per il concorso dal ricorrente o comunque quelli messi a disposizione nelle sedi ove lui ha svolto le prove scritte.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il ricorso è in materia di pubblico impiego e verrà versato il CU nella misura di € 325,00.

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce/Roma, 23 maggio 2019


**AVV. SIMONA MANCA**  
**Patrocinante in Cassazione**  
Largo Margherita n. 49  
73019 Trepuzzi (Le) tel./fax 0832/756537  
PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it

Avv. Simona Manca

Firmato digitalmente da: Simona Maddalena Manca  
Data: 24/05/2019 15:49:15

Avv. Amina L'Abbate

**Amina**  
**L'Abbate**



Firmato  
digitalmente da  
Amina L'Abbate  
Data: 2019.05.24  
15:33:24 +02'00'